



Standard per la formazione e la selezione dei mediatori

ART. 1 – Elenco dei Mediatori

Presso l'Organismo di mediazione e formazione della Camera di commercio di Lucca ADR CAM - iscritto al n. 15 del Registro degli organismi deputati alla gestione delle mediazioni e al n. 463 dell'Elenco degli enti di formazione del Ministero della Giustizia - è tenuto un Elenco di mediatori.

ART. 2 – Iscrizione nell'Elenco dei mediatori

Possono essere iscritti nell'Elenco dei mediatori coloro che siano in possesso dei requisiti di qualificazione, formativi, professionali e di onorabilità di cui all'art. 4 c. 3 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 180 del 18/10/2010.

L'iscrizione nell'Elenco dei mediatori è approvata con atto del Responsabile dell'Organismo di mediazione, che - in base al numero e alle caratteristiche delle procedure gestite dall'Organismo - decide sul numero dei mediatori da inserire nell'elenco e sulla specifica competenza richiesta, desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita. L'iscrizione può essere subordinata al superamento di un'apposita selezione organizzata dalla Camera di Commercio di Lucca.

La selezione è approvata con atto dirigenziale ed attivata tramite un apposito avviso pubblicato sul sito camerale che deve prevedere, fra l'altro, il numero di posti disponibili, i requisiti di ammissione e le modalità di effettuazione della selezione stessa.

ART. 3 - Formazione continua

1) Tutti mediatori iscritti all'Elenco di cui all'art.1 hanno l'obbligo di mantenere e migliorare la propria preparazione con la frequenza di almeno 18 ore di aggiornamento formativo per ciascun biennio, ai sensi dell'art. 4 c. 3 lett. b) e dell'art. 18 c. 2 lett. g) del Decreto del Ministero della giustizia n. 180 del 18/10/2010.

Al fine di assicurare un alto livello di competenza in materia di tecniche di mediazione da parte di tutti i mediatori e il costante aggiornamento normativo e giurisprudenziale, la Responsabile dell'Organismo può disporre l'obbligo di frequenza di specifiche iniziative

formative, valide ai sensi del decreto sopra citato, nel limite massimo di 9 ore per biennio.

2) Tutti i mediatori, salvo i mediatori non avvocati, sono inoltre tenuti, nel biennio di aggiornamento, allo svolgimento di venti tirocini formativi mediante la partecipazione, in veste di osservatori, ad altrettante sessioni di incontri di mediazione, con le modalità di cui all'All. F.

ART. 4 – Cancellazione dall'Elenco dei Mediatori

Costituiscono motivo di cancellazione dall'Elenco dei Mediatori:

- 1) la perdita di uno dei seguenti requisiti di onorabilità:
- non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
- non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
- non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- 2) il rifiuto, immotivato o privo di giustificazione per tre volte, anche non consecutive, nel corso di un anno, di svolgere la mediazione;
- 3) il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua previsti dall'art. 3.

ART. 5 – Revisione Elenco dei Mediatori

Alla conclusione di ogni biennio di aggiornamento, il Responsabile dell'Organismo procede alla revisione dell'Elenco dei mediatori, provvedendo dapprima alla sospensione e poi alla cancellazione di coloro che, entro il termine fissato con proprio provvedimento, non siano più in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare o da disposizioni di legge.

La Segreteria comunica ai mediatori interessati il provvedimento di sospensione tramite messaggio inviato alla loro casella di posta elettronica certificata, assegnando un termine per eventuali controdeduzioni (nei casi di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 4) oppure ai fini del completamento della formazione richiesta (nel caso di cui al punto 3 dell'art. 4). Decorso il termine, qualora non siano pervenute controdeduzioni oppure non sia stata prodotta la documentazione relativa al completamento della formazione richiesta, la Segreteria comunica l'avvenuta cancellazione.